

(N. 1231)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1949 (V. Stampato N. 1143)

d'iniziativa del Deputato ANGELINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 LUGLIO 1950

Modificazioni al regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, istitutivo di una tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 1 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, è sostituito dal seguente:

« È data facoltà ai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di applicare una tassa sui marmi escavati nel territorio rispettivo fino ai limiti massimi stabiliti dalla seguente tariffa:

a) marmi greggi in blocchi . . . . .	L.	180	per tonnellata
b) marmi segati in tavole e lastre . . . . .	144	»	»
c) marmi lavorati e quadrette . . . . .	96	»	»
d) ritagli di lunghezza superiore a cm. 35 . . . .	60	»	»

e) ritagli fino a cm. 35 di lunghezza . . . . .	48	per tonnellata
f) scaglie . . . . .	40	»
g) granulati . . . . .	32	»
h) polvere di marmo . . . .	24	»

#### Art. 2.

L'articolo 2 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Le modalità di accertamento delle produzioni soggette alla tassa di cui al precedente articolo e la esazione della tassa medesima saranno disciplinate con apposito regolamento comunale, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministero delle finanze ».

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.